



COMUNE DI POMAROLO

(PROVINCIA DI TRENTO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: Approvazione modifiche allo Statuto Comunale

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **21 (VENTUNO)** del mese di **APRILE** alle ore **20:00**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

	Presenti	ASSENTE	
		giust.	ingiust.
FASANELLI Massimo	X		
BATTISTOTTI Ilaria	X		
BISOFFI Lorenzo	X		
FASANELLI Daniele	X		
FLAIM Camilla	X		
GIOVANELLA Matteo		X	
MADASCHI Roberto	X		
MAFFEI Roberto	X		
MATTEI Sara	X		
NARDONI Fabrizio	X		
RELLA Andrea	X		
SIMONINI Francesca	X		
TEVINI Greta	X		
TRENTINI Claudio	X		
ZAFFONI Mattia	X		

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Reggente dott. Carlo Alberto Incapo. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Massimo Fasanelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione modifiche allo Statuto Comunale

Il vigente Statuto del Comune di Pomarolo è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 22 giugno 1994, e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 11 del 10 aprile 1996, n. 20 di data 25 settembre 2014 e da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 ottobre 2015.

Dall'esame ed analisi del testo vigente, è emersa l'opportunità di apportare ed introdurre delle modifiche al testo al fine di adeguare lo stesso alle intervenute superiori fonti normative, ed in particolare adeguare il testo dello statuto alle disposizioni e riferimenti di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

E' emersa inoltre la necessità di adeguare lo Statuto alla recente modifica della stessa L.R. 3 maggio 2018 n. 2 di cui alle L.R. 10 dicembre 2025 n. 9 (*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026*) e n. 10 di pari data (*Legge regionale di stabilità*).

In particolare queste ultime disposizioni normative hanno apportato modifiche in relazione alla surroga dei consiglieri, alla validità delle elezioni con unico candidato, all'aumento del numero massimo di assessori di cui si compone la giunta comunale.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto la previgente normativa prevedeva che il numero massimo di assessori per il Comune di Pomarolo fosse determinato nel numero massimo di 3 con possibilità di aumento di un ulteriore assessore qualora lo statuto lo prevedesse.

A tal proposito già con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 27 ottobre 2015 il Comune di Pomarolo ebbe ad inserire all'art. 15 tale possibilità, ovvero di aumentare di n. 1 assessore il numero massimo dei componenti la giunta comunale (ad invarianza della spesa complessiva per indennità) cosicché nel mese di ottobre 2015 la giunta comunale era composta, per previsione statutaria, da n. 4 assessori di cui 3 previsti obbligatoriamente *ex lege*, e n. 1 ulteriore per previsione statutaria.

A seguito dell'entrata in vigore delle leggi regionali del 10 ottobre 2025, la nuova disposizione normativa prevede ora che il numero di assessori *ex lege* previsti per il Comune di Pomarolo, aumenti da 3 a 4.

Conseguentemente necessita adeguare lo Statuto alla previsione normativa confermando inoltre la possibilità di aumentare di n. 1 unità il numero di assessori portando pertanto la previsione di composizione della Giunta Comunale a n. 5 assessori di cui 4 previsti obbligatoriamente *ex lege* ed il quinto per previsione statutaria. Aumento del numero di assessori da 4 a 5 ad invarianza di spesa per indennità assessorili, confermando peraltro in tal modo quanto in origine deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 27 ottobre 2015.

Al fine di adeguare il nuovo statuto stata pertanto predisposta una proposta di modifica da parte del Servizio Segreteria Generale.

La stessa proposta di modifica ha ottenuto il parere (non vincolante) conforme da parte della vigente Commissione Statuto nella seduta di data 19 marzo 2026.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27 ottobre 2015 di modifica, da ultimo, del vigente Statuto del Comune di Pomarolo,

Viste le L.R. 3 maggio 2018 n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige) L.R. 10 dicembre 2025 n. 9 (*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2026*) e n. 10 di pari data (*Legge regionale di stabilità*) con le quali sono state apportate modifiche alla struttura istituzionale del Comune;

Rilevata l'opportunità di apportare ed introdurre delle modifiche al testo al fine di adeguare lo stesso alle intervenute superiori fonti normative;

Vista la proposta di modifica allo Statuto vigente predisposta dal Servizio Segreteria Generale;

Dato atto che tale proposta ha ottenuto il parere (non vincolante) conforme da parte della vigente Commissione Statuto nella seduta di data 19 marzo 2026;

Ritenuto di apportare le modifiche al vigente Statuto comunale come da documentazione agli atti;
Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 in combinato disposto con l'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ritenuta sussistere la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa da parte del Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. mentre risulta assente il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario non comportando la presente deliberazione effetti diretti e/o indiretti sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale

Con voti favorevoli 14, contrari //, astenuti //, su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al vigente Statuto comunale come da testo di raffronto allegata agli atti;
2. di approvare conseguentemente il nuovo testo dello Statuto Comunale;
3. di disporre la pubblicazione dello Statuto nel testo approvato col deliberato *sub* 2) nel B.U.R. e nell'albo telematico del Comune per 30 giorni consecutivi;
4. di dare atto che lo Statuto nel testo approvato col deliberato *sub* 2) entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo telematico del Comune ai sensi dell'art. 4 co. 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 e s.m.i.;
5. di trasmettere copia dello Statuto nel testo approvato col deliberato *sub* 2) alla Giunta Regionale ed al Commissariato del Governo ai sensi dell'art. 4 co. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 e s.m.i.;
6. di dare atto sulla presente deliberazione è stato espresso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa da parte del Segretario Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. mentre risulta assente il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario non comportando la presente deliberazione effetti diretti e/o indiretti sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente;
7. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- ✓ il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- ✓ non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to Massimo Fasanelli

Il Segretario Comunale Reggente
f.to dott. Carlo Alberto Incapo

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo Comunale di Pomarolo per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal **24 aprile 2026**.

Il Segretario Comunale Reggente
f.to dott. Carlo Alberto Incapo

Copia conforme all'originale

Li,

Il Segretario Comunale Reggente
dott. Carlo Alberto Incapo

Si certifica che la presente deliberazione, diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 183 della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 e ss.mm. e ii. "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige".

Il Segretario Comunale Reggente
f.to dott. Carlo Alberto Incapo



COMUNE DI POMAROLO ***PROVINCIA DI TRENTO***

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera del C.C. n. 19 dd. 22 giugno 1994
Modificato con delibera del C.C. n. 11 dd. 10 aprile 1996
Modificato con delibera del C.C. n. 20 dd. 25 settembre 2014
Modificato con delibera del C.C. n. 36 dd. 27 ottobre 2015
Modificato con delibera del C.C. n. 5 dd. 21 aprile 2026

INDICE

TITOLO I - Principi	
Art. 1 Identificazione del comune	4
Art. 2 Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici	5
TITOLO II - Il Governo del comune	
Art. 3 Organi del comune	6
Art. 4 Il consiglio comunale	6
Art. 5 Convocazione, costituzione e funzionamento	7
Art. 6 Funzioni	7
Art. 7 I consiglieri comunali	8
Art. 7-bis Mozione di sfiducia	9
Art. 8 Iniziativa e deliberazione delle proposte	9
Art. 9 Designazioni e nomine consiglieri	10
Art. 10 I gruppi consiglieri	10
Art. 11 Conferenza dei capi-gruppo	10
Art. 12 Commissioni consiglieri permanenti	10
Art. 13 Il Sindaco	11
Art. 14 Poteri d'ordinanza	12
Art. 15 La giunta comunale	12
Art. 16 Competenze della giunta comunale	13
Art. 17 Funzionamento della giunta comunale	14
Art. 18 Gli assessori	14
Art. 19 Dimissioni, revoca e cessazione dalle cariche	14
Art. 20 votazione della sfiducia costruttiva	15
TITOLO III – L'organizzazione	
Art. 21 Principi	15
Art. 22 Uffici e personale	16
Art. 23 Rapporti con il personale	16
Art. 24 Strutture organizzative	17
Art. 25 Segretario comunale	18
TITOLO IV – I Servizi pubblici	
Art. 26 Principi	18
Art. 27 Forme	19
Art. 28 Gestione in economia	19
Art. 29 Servizi in concessione	20
Art. 30 Aziende speciali e istituzioni	20
Art. 31 Organizzazione dell'azienda	20
Art. 32 Organizzazione dell'Istituzione	21
Art. 33 Revoca degli organi delle Aziende e delle Istituzioni	21
Art. 34 Equilibrio di bilancio	21
Art. 35 Partecipazione a società di capitali	22
TITOLO V – Forme collaborative e associative	
Art. 36 Principio di cooperazione	22
Art. 37 Convenzioni	23
Art. 38 Partecipazione ad accordi di programma	23
Art. 39 Consorzi	24

TITOLO VI - La partecipazione	
Art. 40 Titolarità dei diritti	24
Art. 41 Partecipazione popolare	25
Art. 42 Strumenti di partecipazione	25
Art. 43 Istanze e petizioni	26
Art. 44 Consultazioni popolari e Referendum	26
Art. 45 Proposte di provvedimenti amministrativi	26
Art. 46 Difensore civico	27
TITOLO VII – I principi dell’azione amministrativa	
Art. 47 I principi dell’azione amministrativa	27
Art. 48 Trattazione delle pratiche	28
Art. 49 Adempimenti istruttori	28
Art. 50 Pareri dei responsabili	29
Art. 51 Strumenti di partecipazione	29
Art. 52 Diritto di accesso	30
Art. 53 Accordi su provvedimenti	30
TITOLO VIII - La gestione finanziaria	
Art. 54 Criteri generali	30
Art. 55 Bilancio e programmazione	31
Art. 56 Facoltà dei revisori dei conti	32
Art. 57 Controllo di gestione	32
TITOLO IX - Disposizioni finali e transitorie	
Art. 58 Revisione dello statuto	33
Art. 59 Regolamenti di attuazione dello statuto	33
Art. 60 Disposizioni finali	33

STATUTO DEL COMUNE DI POMAROLO

TITOLO I I PRINCIPI

Art. 1.

Identificazione del comune

Pomarolo si trova a 206m s.l.m., è sede comunale con una frazione Savignano, ed una località minore Chiusole, la superficie del territorio che si estende tra i comuni di Villa Lagarina, Rovereto, Volano, Nomi, Aldeno e Cimone è di 923 ettari; il numero di abitanti come derivanti dagli ultimi dati ISTAT disponibili è di 2449.

Come è facilmente intuibile, il nome di Pomarolo è la volgarizzazione dal latino «pomarium» (frutteto) e «poma» (frutto in genere), indica che anche anticamente, il territorio probabile «fundus» romano, era adibito alla coltivazione dei frutteti, trattandosi di un fertile conoide alla confluenza dei rivi S. Antonio e S. Clemente, che sfociano a loro volta nell'Adige e godendo la zona di un clima dolce che favorisce la maturazione di mele, uva e ciliege.

A testimonianza della sua origine agricola e rurale, lo stemma, che si trova pure sull'abside della parrocchiale di S.Cristoforo, rappresenta un melo con la scritta «Ex fructibus arbos» *, latino arcaico, ma motto dettato dalla saggezza contadina.

Anticamente gli insediamenti umani si trovavano sparsi in varie località dell'altipiano detritico che si estende dal Dosso a Rampignano fino al fondo valle.

Si ha notizia che i primi agglomerati furono Pionte (a sud) e Basiam (a nord).

Dopo le alluvioni dei rivi che provocarono la distruzione delle abitazioni del Dosso e di parte di S. Cristoforo (a est) le case furono costruite in mezzo ai due rivi, lasciando delle vie laterali che portavano ai «Masi», ed il paese prese una strana conformazione a lettera C dell'alfabeto in corsivo, riunendo tutti gli agglomerati esistenti.

Si formò il rione centrale storico, Basiano, Piazzola, Piazza, Pionte, S. Cristoforo, con Vie laterali (verso i masi). Pomarolo fu sede del «Comun Comunale» nel quale erano amministrativamente uniti tutti i paesi della riva destra dell'Adige, tra Isera, Aldeno e Cimone.

Le funzioni di questa istituzione erano amministrative e riguardavano in modo particolare, l'ordinamento, la sorveglianza, la coltivazione dei boschi e dei pascoli, la manutenzione delle strade e dei ponti, la gestione del territorio in genere e l'armonizzazione del «benessere» civico dei censiti sulla base di un preciso ordinamento pubblico sancito da «statuta» antichissimi e riformati nel 1544 e 1611.

«Alla Comunità et homeni di Pomarolo», dice lo statuto del 1611, «spetta per nativa consuetudine l'esercitare gli atti di amministrazione sull'intero territorio»:

L'amministrazione era affidata a tre messari (Castelnuovo, Nomi e Rovereto) ed a nove giurati eletti da un'assemblea che si riuniva annualmente nell'ospedale di Pomarolo il giorno di Pasqua.

La storia degli statuti del Comun Comunale è antichissima e la loro origine si perde nel tempo risalendo probabilmente alla seconda metà del X secolo.

Nel 1136, secondo Chiocchetti, Lotario II tolse alla Comunità i suoi poteri, avendogli ostacolato il passaggio alle chiuse di Chiusole, tuttavia il «Comunale»

visse fino al 1818.

* Ossia l'albero si riconosce dai frutti.

Art. 2.

Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

1. Il comune di Pomarolo è l'ente autonomo rappresentativo della comunità locale.
2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico.
3. Ha autonomia statutaria, regolamentare, normativa, organizzativa ed amministrativa entro i limiti posti dall'ordinamento nazionale, regionale e nel rispetto altresì dell'ordinamento comunitario.
4. Ha autonomia impositiva e finanziaria, secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto.
6. L'organizzazione amministrativa del comune ha quale obiettivo primario il soddisfacimento delle esigenze della comunità locale. Essa si ispira ai principi della imparzialità, della partecipazione, della responsabilità, della semplicità, della ragionevolezza, della trasparenza delle procedure e dell'economicità dei servizi.
7. Il comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, alla formazione sociale, degli interessati, degli utenti e delle associazioni di volontariato portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.
8. Promuove la solidarietà della comunità valorizza le diverse culture che nel paese convivono, in modo specifico nei confronti della popolazione più svantaggiata anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale; promuove il valore sociale della famiglia nelle sue diverse espressioni, della maternità e della paternità, favorendo la concreta attuazione degli impegni di cura ed educazione dei figli.
9. Riconosce nelle differenze tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini.
10. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; opera per la tutela del diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, nonché per la promozione delle attività sportive e ricreative; favorisce la soluzione del bisogno abitativo.
11. Concorre a salvaguardare l'ambiente, a contrastare e ridurre l'inquinamento e le sue cause, al fine di garantire la fruibilità delle risorse naturali alle persone di oggi ed alle generazioni future, valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
12. Favorisce i rapporti delle istituzioni comunali e della cittadinanza con le realtà territoriali che, storicamente, hanno avuto significative relazioni con Pomarolo.
13. In continuità con la sua tradizione di luogo di incontro, di studi, di

produzione culturale ed artistica, valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.

14. Favorisce l'organizzazione della vita civica rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Opera al fine di armonizzare gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
15. Concorre, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla produzione delle politiche e delle iniziative di pace e di cooperazione per lo sviluppo.
16. Ai presenti principi fondamentali è ispirata ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

TITOLO II

IL GOVERNO DEL COMUNE

Art. 3.

Organi del comune

1. Sono organi elettivi del comune il sindaco e il consiglio comunale.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La Giunta è nominata dal Sindaco con le modalità stabilite dalla legge. Essa annualmente riferisce al Consiglio sulla propria attività.
4. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 4.

Il consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dai Consiglieri eletti; rappresenta la Comunità comunale e ne interpreta gli interessi generali, esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo approvando il documento programmatico da esso proposto e svolge attività di controllo politico-amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. Il Consiglio esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.

Art. 5.

Convocazione, costituzione e funzionamento

1. Il consiglio comunale si riunisce previa convocazione diramata dal sindaco. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri presso il recapito nel comune di elezione dagli stessi comunicato al sindaco a tale fine. La consegna deve avvenire non oltre il sesto giorno antecedente la data della riunione. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco, o il solo elenco nei casi di integrazione di elenco già diramato, vanno consegnati ai consiglieri non oltre le ventiquattro ore precedenti la riunione.
2. Oltre che per iniziativa del sindaco, il consiglio comunale può essere convocato su richiesta di 1/5 dei consiglieri. In tal caso il consiglio deve essere convocato in un termine non superiore a 30 giorni dalla data di pervenimento della richiesta.
3. Il consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati.
4. Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché Responsabili dei servizi e funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
5. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
6. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 6.

Funzioni

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del comune, esercita le potestà ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto.
2. Ad esso sono attribuite le attribuzioni elencate all'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
3. Esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su soggetti, quali istituzioni, aziende speciali, consorzi, società, che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
4. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo il consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi dello statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.
5. Il consiglio vota inoltre risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti sull'attività amministrativa del comune e su temi ed

avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale per esprimere gli orientamenti presenti al proprio interno ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale.

6. Con l'approvazione degli atti di sua competenza il consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il consiglio definisce le risorse assegnate e gli obiettivi da perseguire, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti, agli esiti dell'attività del collegio dei revisori dei conti e alle risultanze del controllo di gestione in atto presso il comune.
7. Il consiglio può altresì esprimere direttive e indirizzi specificativi in ordine all'adozione, da parte della giunta, di specifici provvedimenti previsti negli atti del consiglio o che siano stati segnalati come necessari da parte dei revisori dei conti in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
8. Il consiglio esamina le opposizioni avverso le proprie deliberazioni non soggette a controllo ed assume i provvedimenti conseguenti.
9. In materia di opere pubbliche, al fine di conseguire gli obiettivi specifici ed effettuare controlli su interventi di particolare importanza economico-sociale, il Consiglio comunale delibera sui progetti di fattibilità tecnico-economica inerenti opere pubbliche di importo complessivo superiore ad 1 milione di euro.

Art. 7.

I consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, non appena adottata la relativa deliberazione.
2. Sono responsabili per i voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.
3. Ogni consigliere ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi del comune;
 - b) proporre candidature per le nomine di competenza del consiglio comunale;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
 - d) accedere ai documenti e acquisirne copia e ottenere le informazioni e le collaborazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune e delle aziende e degli enti da esso dipendenti. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4. Ogni consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del comune.
5. L'indennità di presenza, spettante ai consiglieri per la partecipazione ad ogni riunione del consiglio, è determinata dalla legge regionale.

6. Le dimissioni dalla carica sono presentate al sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del comune e il sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile successiva alla presentazione; il consiglio provvede alla immediata surrogazione nella medesima seduta; il consigliere neo-eletto ha diritto di assumere la carica non appena adottata la relativa deliberazione.
7. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive dal Consiglio comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Art. 7-bis

Mozione di sfiducia

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, il consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.
2. Sulla mozione il consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.

Art. 8.

Iniziativa e deliberazione delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta a ciascun consigliere, alla giunta, al sindaco oltre ai cittadini in conformità al presente statuto. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio i progetti dei bilanci annuali e pluriennali e dei conti consuntivi, corredati dalle relazioni di accompagnamento.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento degli organi istituzionali, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
3. Le proposte sono presentate per iscritto e, qualora si riferiscano ad atti deliberativi, devono indicare i mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate eventualmente previste, nonché essere accompagnate dai pareri di legittimità e di regolarità tecnica e contabile.
4. Ogni proposta all'esame del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza dei consiglieri assegnati o altre speciali maggioranze.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese per alzata di mano. Le votazioni a scheda segreta sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art. 9.

Designazioni e nomine consiliari

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale quale rappresentante in Enti, Commissioni o organismi, il Consiglio Comunale procede mediante elezione fra i propri componenti senza le formalità di cui al 2 comma.
2. Nel caso in cui debba essere nominato del Consiglio un rappresentante da scegliersi anche al di fuori del Consiglio stesso, le candidature sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, ove previsti secondo le regole e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 10.

I gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al sindaco il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del consigliere capo-gruppo. Ai gruppi consiliari formati da non meno di due persone sono assicurate modalità e mezzi idonei per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11.

Conferenza dei capi-gruppo

1. La conferenza dei capi-gruppo può essere convocata dal sindaco o su iniziativa di almeno la metà di loro. È presieduta dal sindaco e ad essa partecipa, per ciascun gruppo consiliare, il capo-gruppo o un consigliere suo delegato.
2. La conferenza è l'organo consultivo del sindaco nell'esercizio è convocata per discutere prevalentemente sugli argomenti riguardanti il bilancio di previsione, i piani territoriali e urbanistici nonché gli atti regolamentari.

Art. 12.

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale può costituire al suo interno, commissioni consultive permanenti, per l'esame di particolari argomenti e situazioni di interesse collettivo.
2. Le commissioni esaminano le questioni che vengono loro sottoposte dagli organi comunali e quelle proposte da almeno quattro componenti il consiglio.
3. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni speciali anche con componenti esterni al consiglio per lo studio la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Le commissioni sono

- istituito quando lo delibera la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune
4. Nella commissione dovrà essere garantita la rappresentanza delle minoranze eletta dal Consiglio con il sistema del voto limitato.

Art. 13.

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge; è membro del Consiglio ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, è il capo del governo locale, promuove l'attuazione del proprio programma, come approvato dal Consiglio comunale, assumendo iniziative più idonee per realizzare le finalità istituzionali del Comune ed emanando direttive in conformità agli indirizzi generali approvati dal Consiglio. Quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale, attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
3. Con il concorso degli assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
4. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
5. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
6. Il Sindaco convoca e presiede le riunioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale e ne fissa l'ordine del giorno.
7. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, emanando direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta.
8. Il Sindaco, entro 45 gg. dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni.
9. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il potere di revocare la delega in caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando l'assunzione del provvedimento. Il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
10. In caso di necessità, il Sindaco revoca con atto motivato, la delega all'adozione di atti amministrativi affidati alla competenza degli Assessori.
11. Il Sindaco ed un terzo dei Consiglieri, possono formulare al Consiglio la proposta motivata di revoca di singoli componenti della Giunta o di Amministratori, eletti dal Consiglio comunale, in aziende, istituzioni e consorzi, previa contestazione agli interessati degli addebiti.
12. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni

- o con i privati, aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
13. Il sindaco può incaricare uno o più consiglieri comunali dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
 14. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale.
 15. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
 16. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
 17. Distintivo del sindaco quale ufficiale del governo è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra. Distintivo del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale è il medaglione previsto dall'articolo 7 del decreto del presidente della giunta regionale 12 luglio 1984 n. 12/L.
 18. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

Art. 14.

Poteri d'ordinanza

1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il sindaco, quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 15.

La giunta comunale

1. La giunta comunale, unitamente al sindaco, opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali proposti dal sindaco ed approvati dal consiglio.
2. La giunta svolge gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti ad altri organi dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
3. Il sindaco e la giunta riferiscono annualmente al consiglio, in apposita e specifica seduta, lo stato di attuazione del programma e sottopongono al medesimo le eventuali integrazioni.
4. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 5 assessori, o in ogni caso, dal numero di assessori previsto dalla legge regionale per la dimensione demografica del Comune aumentato di una unità, di cui uno può essere nominato tra cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, e compatibilità alla carica di consigliere. Gli assessori esterni hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale.
5. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori

corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto per legge, con corrispondente riduzione ai singoli in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vicesindaco.

6. Nella giunta comunale deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi nei come previsto nei limiti di legge.
7. Le deliberazioni della giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
8. Il sindaco può ripartire tra i componenti della giunta competenze nonché compiti di governo in base al documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo; nomina altresì un vicesindaco con funzioni vicarie, scelto tra gli assessori interni al consiglio.

Art. 16.

Competenze della giunta comunale

1. La giunta, nell'ambito della competenza residuale attribuita dalla legge e nel rispetto e nell'ambito degli atti deliberati dal consiglio comunale, delibera in particolare:
 - a) l'attuazione dei programmi di investimento, la nomina dei progettisti delle opere pubbliche, l'approvazione dei relativi progetti e l'affidamento dei lavori;
 - b) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione di clausole penali;
 - c) l'espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
 - d) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale;
 - e) i contributi, secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
2. Adotta inoltre tutti gli atti che comportano scelte di tipo discrezionale ove essi non siano attribuiti ad altri organi, e in particolare delibera:
 - a) Le locazioni attive e passive;
 - b) I contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del consiglio;
 - c) gli incarichi di consulenza;
 - d) le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali;
 - e) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso di cui il comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile, penale o amministrativo, comprese le transazioni che non impegnino il comune per gli esercizi successivi;
 - f) l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione dei dipendenti e le relative graduatorie, i provvedimenti disciplinari diversi dalla censura.
 - g) I pareri ad enti ed organi esterni al Comune, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei servizi.

3. Spetta altresì alla giunta municipale adottare tutti gli atti deliberativi eccettuati quelli che la legge e lo statuto riservano agli altri organi del comune, al segretario o ai responsabili dei servizi.
4. Di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta viene data comunicazione al capo gruppo contestualmente all'inizio della pubblicazione all'albo.

Art. 17.

Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La Giunta assume le determinazioni sugli argomenti all'ordine del giorno che non richiedono o non consentono l'adozione di provvedimenti deliberativi.
3. La giunta si riunisce con la presenza della maggioranza dei membri in carica e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
4. Alle adunanze della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario comunale, che può prendere la parola, in relazione alle proprie competenze.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche. La giunta può ammettere alle proprie sedute persone estranee al collegio, esclusivamente per relazionare o illustrare su temi specifici.

Art. 18.

Gli assessori

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, e all'istruzione, alla proposta e all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nel rispetto della normativa vigente nell'ambito di aree e settori di attività definiti nell'atto di delega.

Art. 19.

Dimissioni, revoca e cessazione dalle cariche

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Consiglio viene sciolto. Giunta e Consiglio rimangono peraltro in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco, rese per iscritto, sono irrevocabili.
4. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto.

Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. Il Sindaco provvede alla immediata surroga dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

5. Anche nel caso di cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale con le medesime modalità.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica all'atto dell'esecutività della nomina dei nuovi organi e dopo l'avvenuto giuramento del Sindaco.

Art. 20.

Votazione della sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 21.

Principi

1. L'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) professionalità, autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) efficienza dell'azione ed efficacia dei risultati, in rapporto ai mezzi impiegati ed alle direttive impartite;
 - d) attribuzione di responsabilità strettamente collegata alla autonomia decisionale affidata ai singoli soggetti;
 - e) superamento della rigida divisione del lavoro e della sua ritualizzazione, ed invece massima flessibilità delle strutture del personale.
2. L'ordinamento degli uffici è disciplinato nel presente statuto, nel rispetto delle leggi vigenti e del principio della separazione delle competenze e quindi di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati spettanti agli organi politici e le competenze gestionali appartenenti al segretario generale e ai responsabili delle strutture.
3. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale ed operativo, nonché di economicità di

gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

4. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture, orientate al soddisfacimento delle esigenze del cittadino-utente. devono rispondere a principi di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso all'informazione e agli atti del comune.
5. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.
6. L'amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e la qualificazione professionale mediante processi di formazione del personale, rendendo operativo il principio delle pari opportunità.
7. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa, secondo gli accordi sindacali vigenti.
8. Il consiglio comunale determina, in apposito regolamento, la dotazione organica complessiva dell'ente e la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva.

Art. 22.

Uffici e personale

1. Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza e accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, definisce:
 - a) l'articolazione degli uffici e servizi e relative funzioni;
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per aree e livelli funzionali e profili professionali;
 - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
 - e) i diritti, doveri e le sanzioni disciplinari;
 - f) i criteri per la formazione e l'addestramento.

Art. 23.

Rapporti con il personale

1. Il comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
2. L'amministrazione comunale riconosce l'associazionismo ricreativo, culturale e professionale tra i dipendenti.
3. Il regolamento del personale disciplina, nel rispetto delle leggi e dello statuto:
 - a) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

- b) i diritti, i doveri e le sanzioni;
 - c) i divieti e le incompatibilità;
 - d) l'esercizio del potere disciplinare i criteri per la formazione professionale e l'aggiornamento;
 - e) le modalità e i criteri per l'attuazione della mobilità interna;
 - f) le modalità di gestione degli incentivi.
4. Nell'ambito di ciascuna struttura, sono periodicamente indette conferenze di tutto il personale per l'esame collegiale dei problemi di ordine generale attinenti l'organizzazione del lavoro.
 5. I responsabili delle strutture, la cui disciplina è demandata al regolamento, nel rispetto della legge e degli accordi collettivi, determinano i compiti individualmente spettanti al personale assegnato con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal regolamento, anche ai fini dello sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali dei dipendenti.

Art. 24

Strutture organizzative

1. Le strutture organizzative comunali sono ordinate per aree di attività omogenee in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere in modo continuativo ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione ed agli atti del comune.
3. La struttura amministrativa è finalizzata a rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini, orientando il proprio operato a criteri di tempestività, snellezza e semplificazione delle procedure.
4. La giunta comunale può allo scopo istituire particolari posizioni di lavoro che richiedano elevata responsabilità di prodotto e di risultato, individuando il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse, graduando le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo e individuando l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile; fissa i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità. L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'amministrazione:
 - per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
 - per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa.
 - per modifiche organizzative dell'ente, che richiedano la ridefinizione delle posizioni organizzative esistenti.
5. Il sindaco con proprio decreto nomina i preposti alle strutture organizzative dell'ente, ne individua le funzioni e per quanto non di competenza del segretario, l'adozione degli atti gestionali, i poteri e le responsabilità.
6. I responsabili del procedimento sono individuati con le modalità stabilite dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

7. La giunta comunale, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al segretario generale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.
8. Nel rispetto dei principi fissati dallo statuto, con apposito regolamento vengono individuati i criteri di organizzazione degli uffici.

Art. 25.

Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal sindaco.
2. Partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta, redige i relativi verbali. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del consiglio e della giunta. Cura la pubblicazione degli atti del comune.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; accerta ed indica per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il segretario e i responsabili dei servizi distinguendo le responsabilità e salvaguardando la reciproca autonomia e professionalità, indicando altresì le modalità per la sostituzione da parte del segretario in ordine agli atti di competenza dei responsabili dei servizi, quando questi rimangano ingiustificatamente inerti, ovvero quando per la loro assenza le strutture non possano altrimenti funzionare.
5. L'individuazione degli atti di gestione inerenti al personale, di competenza del Segretario, è demandata al regolamento.
6. Roga nell'interesse del comune, se richiesto dal sindaco, gli atti consentiti dalla legge.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 14, il segretario comunale presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti.
8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 26.

Principi

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti o organismi senza fini di lucro nell'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.
5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

Art. 27.

Forme

1. I servizi pubblici comunali sono gestiti:
 - a. in economia;
 - b. in concessione a terzi;
 - c. mediante aziende speciali;
 - d. mediante istituzioni;
 - e. a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale;
 - f. in altre forme funzionalmente idonee consentite dalla legge.

Art. 28.

Gestione in economia

1. La gestione in economia si attua allorché le modeste dimensioni o le specifiche caratteristiche del servizio non giustifichino una struttura dotata di autonomia patrimoniale.
2. La giunta stabilisce procedure per il controllo di gestione e riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo l'orientamento proprio anche in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
3. Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

Art. 29.

Servizi in concessione

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Art. 30.

Aziende speciali e istituzioni

1. Il Comune con votazione a maggioranza assoluta può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune, con votazione a maggioranza assoluta, può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli Organi delle Aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

Art. 31.

Organizzazione dell'azienda

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 5, nominati dal Sindaco.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio.
4. Lo statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.

5. Esso disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, nonché i modi della partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
6. Esso precede altresì l'istituzione di strutture per il controllo di gestione. Le risultanze del controllo di gestione sono inseriti nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

Art. 32.

Organizzazione dell'Istituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
2. L'apposito regolamento, che sarà redatto all'atto della costituzione, stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina la partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e l'attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione.
3. L'istituzione si può avvalere delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni.
4. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

Art. 33.

Revoca degli organi delle Aziende e delle Istituzioni

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Art. 34.

Equilibrio di bilancio

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.
2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.
3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a

disposizione, propose al Comune i provvedimenti necessari.

4. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio nel rispetto dei principi e della normativa contabile vigente.
5. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

Art. 35.

Partecipazione a società di capitali

1. Nel rispetto della normativa vigente di in materia di società a partecipazione pubblica, il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale «a maggioranza assoluta dei componenti», con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V

FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 36.

Principio di Cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Comunità montana con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di

programma, consorzi e unioni di Comuni.

Art. 37.

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti Locali o soggetti privati, stipulate ai sensi del vigente ordinamento degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula in particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 38.

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione del comune alla definizione degli accordi di programma è deliberata dalla giunta municipale, nell'ambito degli indirizzi del consiglio e nelle forme previste dalla legge.
2. Il sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del comune. Quando al comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, il sindaco ne promuove la conclusione. È richiesta la deliberazione autorizzativa del consiglio prima della stipulazione di accordi di programma.
3. Gli accordi prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
 - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra i soggetti partecipanti;
 - e) le modalità di guida, coordinamento e vigilanza dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
 - f) le eventuali procedure di arbitrato.

Art. 39.

Consorzi

1. Il comune partecipa a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia preferibile alle altre forme associative.
2. L'adesione al consorzio è deliberata dal consiglio comunale mediante approvazione, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.
3. I rappresentanti del comune in seno al consorzio uniformano la loro azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal consiglio ed alle direttive assunte dalla giunta, negli ambiti di rispettiva competenza. Al- l'approvazione del bilancio del consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi del comune, il sindaco o il suo delegato riferiscono previamente al consiglio e alla giunta, al fine di consentire a tali organi di esprimere, nell'ambito delle rispettive competenze, gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.
4. Gli atti fondamentali del consorzio ed individuati dalla convenzione, trasmessi al comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e di chi ne fa richiesta.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

Art. 40.

Titolarità dei diritti

1. Il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato riconoscendone il ruolo come espressione libera ed autonoma della comunità locale; assicura a tutti l'informazione sulla propria attività riconoscendola condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano rapporti con il comune.
3. Quando non sia diversamente stabilito, i diritti di partecipazione attribuiti a norma dello statuto spettano a chi, avendo compiuto i sedici anni:
 - a) abbia la residenza nel comune;
 - b) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - c) risieda nel comune o vi svolga la propria attività prevalente di lavoro o di studio, anche se privo della cittadinanza italiana.
4. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 41.

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 42.

Strumenti di partecipazione

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune:
2. Valorizza le libere forme associative della popolazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici.
3. Favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, e crescita civile.
4. Tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni.
5. Mette a disposizione di associazioni o altri organismi privati strutture, beni strumentali, contributi e servizi secondo criteri e modalità predeterminati dal consiglio comunale.
6. Le forme di sostegno di cui al comma precedente e l'esercizio dei diritti di partecipazione attiva sono riservati ad associazioni o ad altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito albo, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione. Le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'albo sono stabiliti dal regolamento.
7. Annualmente la giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, un resoconto analitico con l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.
8. Il comitato consultivo delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato operanti nel comune e iscritte all'albo, eletto dall'assemblea dei loro rappresentanti secondo regole autonomamente determinate, esprime pareri e proposte con le modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 43.

Istanze e petizioni

1. Ogni residence nel Comune può inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.
2. L'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 44.

Consultazioni popolari e Referendum

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale, con modalità tempi e procedure stabilite nell'apposito regolamento.
2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori aventi diritto. per il Consiglio comunale.
3. Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie:
 - Lo statuto e i regolamenti comunali;
 - il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il piano pluriennale degli investimenti;
 - l'applicazione dei tributi;
 - gli atti relativi al personale comunale;
 - i provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - le materie oggetto di consultazione referendaria nel biennio precedente;
 - qualunque altro atto dovuto dall'amministrazione in forza di legge.
4. Il giudizio di ammissibilità sul referendum viene attribuito al difensore civico che dovrà esprimersi entro i tempi stabiliti dal regolamento.
5. Possono richiedere il referendum il 10 per cento degli elettori per il Consiglio comunale.
6. La stessa prerogativa può essere esercitata per problemi di interesse generale ma di rilevanza peculiare delle singole frazioni, allorché un numero di cittadini non inferiori al 10 per cento della popolazione frazionale ne faccia richiesta.
7. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri designati può disporre il referendum consultivo su proposte amministrative.
8. Lo stesso può essere altresì indetto anche per i soli cittadini di una singola frazione, su argomenti riguardanti la medesima.
9. Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dal referendum è tenuto a valutare i risultati dello stesso ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 45.

Proposte di Provvedimenti Amministrativi

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno 100 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse pubblico. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
2. Il Sindaco trasmette le proposte con la massima sollecitudine e comunque non

oltre 90 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

Art. 46.

Difensore civico

1. Il comune riconosce nell'ufficio del difensore civico uno strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico è organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal comune.
3. Il difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo statuto

TITOLO VII

I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 47.

I principi dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge.
2. Il comune, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, conforma la propria azione ai principi dell'imparzialità e del buon andamento, secondo criteri di economicità, di efficacia e di massima semplicità, garantendo la pubblicità della propria azione anche ai fini della più diffusa partecipazione.
3. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini.
4. Il comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, privilegia in questo contesto le forme più semplici di procedura e di documentazione

Art. 48.

Trattazione delle pratiche

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al dirigente da cui dipende o, in mancanza, alla Giunta per i provvedimenti di rispettiva competenza.
2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio.
3. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte con atto motivato, da inserire tra gli atti della procedura:
 - a) dal dirigente di settore, su proposta motivata del funzionario responsabile, quando risulti necessaria per un più sollecito e razionale disbrigo delle pratiche e, in particolare, quando una pratica richieda una istruttoria particolare e altre, presentate successivamente, siano invece di pronta definizione;
 - b) dal Sindaco o dall'Assessore competente, per ogni altra ragione di interesse pubblico.
4. Agli stessi principi si attengono gli uffici comunali per i pagamenti dei fornitori, appaltatori, prestatori d'opera o di servizi del Comune.

Art. 49.

Adempimenti istruttori

1. Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in generale, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni.
2. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinaria e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento.
3. Nei procedimenti ad iniziativa di parte l'amministrazione può procedere ad attività istruttorie che non siano previste dalla legge, qualora vi sia il consenso dell'istante.
4. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.
5. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.

Art. 50.

Pareri dei responsabili

1. I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale forma parte integrante. I pareri negativi sono specificatamente motivati ed indicano contestualmente, ove esistano, i diversi possibili modi di realizzazione degli indirizzi politici dell'Amministrazione.
2. Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono analiticamente indicate le ragioni.

Art. 51.

Strumenti di partecipazione

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:
 - a) Avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
 - b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
 - c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;
 - d) comunicazione del provvedimento assunto.
2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti da regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.
3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.
4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

Art. 52.

Diritto di accesso

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali secondo la normativa nazionale e provinciale vigente.
2. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
3. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 53.

Accordi su provvedimenti

1. Quando, nei casi consentiti dalla legge, l'amministrazione comunale intenda concludere accordi sul contenuto discrezionale del provvedimento o accordi sostitutivi di esso, il responsabile del procedimento comunica la bozza di accordo ai soggetti che partecipano al procedimento o vi sono intervenuti, nonché al Consiglio comunale.
2. Nei successivi venti giorni, o nel maggior termine stabilito dal regolamento, ciascuno degli interessati può formulare osservazioni e opposizioni.
3. In presenza di opposizioni l'accordo non è stipulato, salvo che l'opposizione sia ritenuta ingiustificata con motivata deliberazione della Giunta comunale.
4. Gli accordi stipulati a norma del presente articolo sono comunicati al Consiglio nella prima adunanza successiva e sono portati a conoscenza del pubblico nei modi stabiliti dal regolamento.

TITOLO VIII

LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 54.

Criteri generali

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle

imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Art. 55.

Bilancio e programmazione

1. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.
2. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.
3. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
4. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
5. Il bilancio e i suoi allegati sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza.
6. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
7. I risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
8. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonché, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
9. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

Art. 56.

Facoltà del revisore dei conti

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta, su formale invito della stessa.
2. Il revisore dei conti esercita i compiti stabiliti dalla
3. legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
4. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. Fornisce al Consiglio su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Art. 57.

Controllo di gestione

1. Il Comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.
2. Il regolamento istituisce l'Ufficio per il controllo di gestione, al fine di:
 - a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
 - b) rilevare, per ciascuna unità operativa, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
 - c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.
3. Il Consiglio, su proposta della Giunta, approva criteri e parametri per la misurazione di indici di prestazione e ne valuta annualmente l'adeguatezza, tenendo conto della diversità delle prestazioni e della qualità dei servizi. Esso può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.
4. I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione dei revisori dei conti presentati al Consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale secondo le procedure previste dalla legge regionale.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.
3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale.
4. L'iniziativa della revisione dello statuto può essere assunta dalla giunta comunale, da un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La proposta deve essere redatta in forma di articolato e corredata da una relazione illustrativa.

Art. 59.

Regolamenti di attuazione dello statuto

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente statuto, il Consiglio Comunale delibera i regolamenti attuativi, necessari per il corretto e puntuale svolgimento dell'azione amministrativa, e provvederà costantemente al loro aggiornamento.

Art. 60.

Disposizioni finali

1. Lo statuto con le relative variazioni, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla giunta regionale, al consiglio delle autonomie locali ed al Commissariato del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.
3. Spetta al consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello statuto, secondo i criteri di ermeneutica delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile.